

## Allegato A

### Direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia autonoma di Trento - anno 2022.

- 1) Lo spostamento del bestiame bovino, bufalino, equino, ovino, caprino e suino per la monticazione e la demonticazione nel corrente anno 2022 è effettuato in conformità a quanto disposto dal regolamento delegato (UE) 2019/2035, nonché alle disposizioni stabilite nell'articolo 8, commi 3 e 4, della legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19 e alla normativa vigente relativa all'identificazione e registrazione degli animali.
- 2) Garanzie sanitarie richieste per l'alpeggio di bovini detenuti provenienti da stabilimenti da riproduzione:
  - a) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis*:
    - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
    - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
    - se provenienti dal territorio italiano, lo stabilimento di provenienza deve essere indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* senza vaccinazione e devono inoltre:
      - provenire da una zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* per quanto riguarda i bovini; oppure
      - sono bovini interi di età superiore a 12 mesi risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti il loro arrivo;
  - b) per quanto riguarda l'infezione da Leucosi bovina enzootica:
    - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 11;
    - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
    - se provenienti dal territorio italiano, giungono da stabilimenti indenni da LEB;
  - c) per quanto riguarda l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC):
    - se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
    - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
    - se provenienti dal territorio italiano, devono provenire da stabilimenti indenni da infezione da MTBC e:
      - provenire da una zona indenne da infezione da MTBC; oppure
      - se di età superiore alle 6 settimane, essere risultati negativi a una prova immunologica effettuata nei 30 giorni precedenti il loro arrivo in alpeggio;

- d) per quanto riguarda la paratubercolosi, sulla base di quanto indicato nella deliberazione della Giunta provinciale n. 33 del 18 gennaio 2018:
- i capi risultati positivi con valori “mediamente positivo” e “fortemente positivo” non possono essere condotti in alpeggio;
  - i capi risultati “dubbi” o “debolmente positivi” possono essere condotti in alpeggio purché sia garantita una netta separazione tra capi giovani (5-24 mesi) e capi adulti e a condizione che, nel caso di bovine gravide, il parto non avvenga al pascolo;
  - i capi provenienti da allevamenti non aderenti al Piano possono essere condotti in alpeggio a condizione che, se di età maggiore ai 24 mesi, siano stati sottoposti a controllo sierologico ufficiale nei confronti della paratubercolosi risultando negativi o, qualora risultati “dubbi” o “debolmente positivi”, sia garantita una netta separazione tra capi giovani (5-24 mesi) e capi adulti e, nel caso di bovine gravide, il parto non avvenga al pascolo.
  - in deroga a quanto sopra riportato, gli allevamenti con stato sanitario sconosciuto o con capi positivi possono alpeggiare purché su malghe e pascoli effettivamente separati da altri pascoli con stato sanitario più elevato, con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto con animali aventi stato sanitario diverso;
- e) per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) i bovini detenuti movimentati per l'alpeggio devono soddisfare i seguenti requisiti:
- provenire da stabilimenti del territorio provinciale aventi lo *status* di indenne da IBR/IPV;
  - provenire dal restante territorio italiano e:
    - provenire da stabilimenti indenni da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, situati in una zona indenne da IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620) o in cui si applica un programma di eradicazione approvato (elencata nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
    - provenire da stabilimenti indenni da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, ubicati in zona non indenne né contemplata da un programma di eradicazione approvato ed essere risultati negativi a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, se necessario, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata negli stabilimenti di origine nei 15 giorni precedenti la loro spedizione;
  - se provenienti da altri Stati membri o loro zone:
    - provengono da uno stabilimento indenne da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689, e
      - i) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
      - ii) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'IBR/IPV (elencata nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
      - iii) gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, nel caso di animali vaccinati con vaccino gE-deleto, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza;

- f) per quanto riguarda la diarrea virale dei bovini (BVD), i bovini provenienti dal territorio provinciale, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia autonoma di Bolzano possono essere condotti in alpeggio se risultati negativi al test per la ricerca dell'antigene BVD secondo quanto previsto dalle rispettive disposizioni provinciali/regionali che disciplinano la profilassi della BVD.
- I bovini provenienti da allevamenti situati al di fuori dei territori provinciali e regionali sopra indicati devono essere controllati, se non già testati, prima del loro arrivo nei confronti dell'antigene della BVD e risultare negativi. La data dell'esecuzione del controllo e il relativo esito negativo devono essere riportati sul modello 4 o sul modello 7.

In tutti i casi sopra riportati, il veterinario ufficiale riporta sul modello 4, sul modello 7 o sul certificato sanitario, a seconda dei casi, le garanzie sanitarie che si applicano agli animali movimentati.

3) Garanzie sanitarie richieste per l'alpeggio di bovini detenuti provenienti da stabilimenti da ingrasso:

- a) devono essere alpeggiati su pascoli e malghe dotati di barriere naturali o fisiche che impediscono efficacemente il contatto diretto tra animali aventi stato sanitario diverso. Il trasporto di questi bovini per la monticazione e la demonticazione deve essere organizzato in modo tale da impedire efficacemente il contatto diretto tra animali con stato sanitario diverso;
- b) per quanto riguarda l'infezione da *Brucella abortus*, *B. melitensis* e *B. suis* e l'infezione da complesso *Mycobacterium tuberculosis* (*Mycobacterium bovis*, *Mycobacterium tuberculosis* e *Mycobacterium caprae*) (MTBC), in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2364/2021:
- se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 10;
  - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
  - se provenienti dal territorio italiano, devono soddisfare le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i., articolo 7;
- c) per quanto riguarda l'infezione da Leucosi bovina enzootica, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2364/2021:
- se provenienti da altri Stati membri, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 11;
  - se provenienti da Paesi terzi, devono soddisfare le garanzie sanitarie contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando la provenienza da Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;
  - se provenienti dal territorio italiano, devono soddisfare le disposizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e s.m.i., articolo 7;
- d) per quanto riguarda la rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV) è possibile movimentare per l'alpeggio:
- i bovini detenuti in stabilimenti del territorio provinciale aventi lo *status* di indenne da IBR/IPV;
  - i bovini detenuti in stabilimenti del territorio provinciale aventi lo *status* di "Azienda per la produzione di carne con situazione ignota per quanto riguarda il BHV-1", previa autorizzazione del competente Servizio veterinario;

- i bovini del restante territorio italiano:
  - provenienti da zona indenne da IBR/IPV, elencata nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, o da zona in cui si applica un programma di eradicazione approvato, elencata nell'allegato V, parte II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620; o
  - provenienti da stabilimento indenne da IBR/IPV, ai sensi dell'allegato IV, parte IV, capitolo 1, sezione 2 del regolamento delegato (UE) 2020/689); o
  - discendono da femmine vaccinate e regolarmente rivaccinate; o
  - sono stati regolarmente vaccinati e rivaccinati con vaccini deleti nei confronti della IBR/IPV; o
  - sono stati sottoposti con esito negativo ad un esame sierologico per la ricerca di anticorpi nei confronti della glicoproteina E del BHV1 (se capi vaccinati) o di anticorpi contro tutto il virus BHV1 (se capi non vaccinati), effettuato nei 14 giorni precedenti la movimentazione.
- i bovini provenienti da altri Stati membri o loro zone che soddisfano le seguenti prescrizioni:
  - provengono da uno stabilimento indenne da IBR/IPV e
    - i. lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi lo status di indenne da IBR/IPV (elencati nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
    - ii) lo stabilimento è situato in uno Stato membro o una sua zona aventi un programma di eradicazione approvato per l'IBR/IPV (elencati nell'allegato V, parte I del regolamento di esecuzione (UE) 2021/620); o
    - iii) gli animali sono stati sottoposti a quarantena per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la partenza e sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova sierologica per la ricerca degli anticorpi contro il BHV-1 (virus intero) o, nel caso di animali vaccinati con vaccino gE-deleto, degli anticorpi contro la glicoproteina E del BHV-1, effettuata con uno dei metodi diagnostici di cui all'allegato I, parte 5 del regolamento delegato (UE) 2020/688, su un campione prelevato nei 15 giorni precedenti la partenza; o

In tutti i casi sopra riportati, il veterinario ufficiale riporta sul modello 4, sul modello 7 o sul certificato sanitario, a seconda dei casi, le garanzie sanitarie che si applicano agli animali movimentati.

- 4) Nelle malghe dei comuni di Cloz, Revò e Brez, che ricadono catastalmente sul territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono alpeggiati esclusivamente bovini che provengono da allevamenti dichiarati indenni da IBR/IPV in sintonia con la normativa vigente in provincia di Bolzano.
- 5) Al fine mantenimento dello status di indenne del territorio provinciale da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini detenuti, è consentito l'alpeggio soltanto agli ovini e caprini che soddisfano le seguenti prescrizioni:
  - se provengono da Stati membri o loro zone devono soddisfare le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/688 e, in particolare, l'articolo 15;
  - se provengono da Paesi terzi devono soddisfare le garanzie sanitarie relative all'infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis*, contenute nel regolamento delegato (UE) 2020/692, fermo restando che le stesse sono consentite da quei Paesi, loro territori o zone che figurano nell'elenco di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404;

- se provengono dal territorio nazionale:
  - appartengono a stabilimenti indenni da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione o a stabilimenti indenni con vaccinazione e che non sono stati vaccinati negli ultimi tre anni e:
    - lo stabilimento è ubicato in zona indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini;
    - oppure
    - lo stabilimento è ubicato in zona non indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* per quanto riguarda gli ovini e i caprini e detti animali, se di età superiore a 6 mesi, sono risultati negativi a una prova sierologica effettuata su un campione prelevato nei 30 giorni precedenti il loro arrivo in alpeggio;
- se provengono dal territorio provinciale rispettano le prescrizioni contenute nel punto 2.1 lettere a) e b) della deliberazione della Giunta provinciale n. 2365 del 23 dicembre 2021.

Per le greggi vaganti, la qualifica sanitaria di indenne da infezione da *Brucella abortus*, *Brucella melitensis* e *Brucella suis* senza vaccinazione deve mantenere la sua validità per tutto il periodo dell'alpeggio.

- 6) Ai fini della profilassi della Blue Tongue, fermo restando le disposizioni comunitarie e nazionali sulla movimentazione degli animali sensibili a detta malattia, è possibile alpeggiare sul territorio provinciale i bovini e gli ovi-caprini:
- provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi presenti in provincia di Trento;
  - provenienti da territori indenni;
  - provenienti da territori in restrizione per uno o più sierotipi non presenti in provincia di Trento purché detti animali siano regolarmente vaccinati e nel periodo di copertura vaccinale nei confronti di tale/i sierotipo/i.

Ai fini della demonticazione, le spese per l'eventuale vaccinazione di bovini ed ovi-caprini, alpeggiati sul territorio provinciale e appartenenti ad allevamenti extraprovinciali siti in zone indenni o in restrizione per sierotipi diversi da quelli circolanti in provincia di Trento, sono a carico dei proprietari degli animali interessati.

- 7) I caprini alpeggiati sulle malghe site nei Comuni del Comun General de Fascia e della Comunità di Primiero, sul territorio del Comune di Predazzo e sui territori della catena montuosa del Lagorai catastalmente compresi nei Comuni di Castello-Molina di Fiemme e Telve devono essere sottoposti, in malga ed a spese del proprietario, ad un trattamento completo con un prodotto acaricida da eseguirsi 15 giorni prima della demonticazione.

L'APSS deve tempestivamente informare gli operatori economici interessati all'alpeggio dei caprini sulle malghe ubicate nei Comuni sopraccitati circa gli adempimenti richiesti per la demonticazione degli stessi.

- 8) I bovini, alpeggiati sulle malghe di seguito elencate, è opportuno che siano vaccinati in tempo utile contro il carbonchio sintomatico:

- malghe del Comune di Grigno - località Marcesina;
- malghe del Comune di Primiero San Martino di Castrozza frazione Siror (Tognola - Rolle - Doc) e frazione Tonadico (Fosse - Venigiota - Valazza - Venegia);
- malghe del Comune di Moena (Bocche e Boschi);
- malghe del Comune di Brentonico (Canelette - Campo Mortigola);
- malga del Comune di Avio (Tretto);
- malga del Comune di Ala (Revoltello).

Tale vaccinazione è effettuata da un veterinario libero professionista con spese a carico dell'allevatore.

- 9) Gli equidi di età superiore ai 12 mesi alpeggiati sul territorio provinciale devono, ai sensi del decreto 2 febbraio 2016 recante “*Piano nazionale per la sorveglianza ed il controllo dell’anemia infettiva degli equidi*”, risultare controllati nei confronti dell’anemia infettiva equina:
- da non più di tre anni, se provenienti da una Regione/Provincia autonoma “a basso rischio”;
  - da non più di un anno, se provenienti da una Regione “a rischio elevato”;
  - da non più di un anno, se trattasi di muli o di equidi allevati in promiscuità con i muli, indipendentemente dal grado di rischio della Regione/Provincia autonoma di provenienza.
- 10) Gli animali della specie suina movimentati per l’alpeggio devono provenire da stabilimenti accreditati per la malattia vescicolare del suino e, per quanto riguarda la malattia di Aujeszky, da stabilimenti indenni ubicati nei territori inseriti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/620, allegato VI, parte I e parte II. Sul territorio provinciale vige il divieto di vaccinazione nei confronti della malattia di Aujeszky dal 1° di aprile 2021, pertanto i suini movimentati per l’alpeggio non devono essere vaccinati nei confronti di tale malattia.
- 11) Lo spostamento degli animali sia per la monticazione sia per la demonticazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- Tutte le attestazioni relative ai requisiti sanitari richiamati nei punti precedenti nei confronti di bovini, ovini, caprini, suini ed equidi alpeggiati su malghe del territorio provinciale, nonché ai trattamenti immunizzanti e antiparassitari sopraccitati, sono rese sul Mod. 7, previsto dal Regolamento di Polizia veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, o Mod. 4 per le movimentazioni dei capi della provincia di Trento (Legge provinciale 15 novembre 2007, n. 19).
- I Mod. 7 e i Mod. 4 devono scortare tutti gli animali in entrata e in uscita dalle malghe del territorio provinciale e copia degli stessi, se non compilati in formato elettronico, deve essere consegnata entro 7 giorni al Servizio veterinario dell’APSS territorialmente competente.
- 12) Ai fini della profilassi nei confronti della peste suina classica e africana dei suini, è fatto divieto assoluto di somministrare ai suini rifiuti o residui alimentari di qualsiasi provenienza (comunità, camping, ecc.). I suini possono essere alpeggiati unicamente se possono essere garantite appropriate misure di biosicurezza tali da assicurare la completa separazione tra animale domestico e selvatico.
- 13) Ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, i proprietari e i conduttori di malghe, i tenutari o i mandriani del bestiame hanno l’obbligo di denunciare immediatamente all’APSS qualsiasi caso di aborto o ritenzione placentare nei bovini, ovini e caprini ed ogni altro sintomo sospetto di malattia infettiva a carico degli animali alpeggiati.
- Ai primi sintomi premonitori dell’aborto, gli animali devono essere fatti allontanare dal pascolo o malga e, in ogni caso, essere tempestivamente isolati.
- In caso di aborto i feti, gli invogli fetali e qualsiasi altro materiale infettante devono essere distrutti con le modalità dettate di volta in volta dall’APSS, evitandone la dispersione sui pascoli.
- L’eventuale morte di un soggetto in alpeggio deve essere tempestivamente segnalata al Servizio veterinario dell’APSS di zona con l’indicazione del numero della marca auricolare onde permettere allo stesso di organizzare gli accertamenti diagnostici del caso, anche qualora vi sia la necessità di interrimento in loco quando le caratteristiche del luogo lo consentono. Di norma le carcasse devono essere conferite ai raccoglitori autorizzati, scortate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente.
- L’inoltro al macello di un animale deve essere scortato dal Mod. 4, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della Salute 28 giugno 2016.
- L’allevatore deve provvedere a consegnare al macello il passaporto identificativo dell’animale, se rilasciato. In caso di macellazione d’urgenza il capo deve essere inviato al macello più vicino

previo stordimento, dissanguamento e con la certificazione veterinaria prevista dalla normativa vigente.

Inoltre, al fine di agevolare e rendere più efficaci i controlli sanitari, i conduttori, i tenutari e i proprietari delle malghe sono tenuti a conservare le relative certificazioni sanitarie per tutto il periodo dell'alpeggio ed a metterle a disposizione degli organi di vigilanza.

14) Ai fini della profilassi delle malattie infettive, ed in modo particolare della brucellosi, è raccomandato che ogni allevatore alpeggi i propri animali su un'unica malga.

15) L'APSS codifica i pascoli secondo le indicazioni date dal Ministero della salute e in accordo con il Dipartimento provinciale competente in materia.

Almeno 15 giorni prima della data prevista per la monticazione, il responsabile del pascolo comunica al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente il codice pascolo e, per ogni specie che intende monticare, almeno le seguenti informazioni:

- il numero complessivo di capi;
- il codice dell'azienda di origine dei capi;
- la data prevista di arrivo al pascolo;
- la data prevista della partenza.

Il Servizio veterinario verifica, attraverso la consultazione della banca dati nazionale (BDN), se vi sono motivi di impedimento alla monticazione degli animali in arrivo dalle aziende indicate e ne dà informazione al responsabile del pascolo entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni possono avvenire per via telematica (e-mail).

La comunicazione dell'assenza di motivi di impedimento da parte del Servizio veterinario non costituisce validazione della regolarità delle successive movimentazioni, che devono avvenire nel rispetto degli obblighi richiamati nel presente documento e a cui devono seguire la consegna dei modelli 4 e 7 con le attestazioni sanitarie previste e la registrazione in banca dati nazionale, nel rispetto della normativa vigente.

Entro 3 giorni dall'evento il conduttore/responsabile del pascolo aggiorna il "registro di monticazione" riportando le seguenti informazioni:

- il codice di registrazione del pascolo;
- per ogni bovino: il numero della marca auricolare, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data di partenza dal pascolo;
- per ogni equide (cavalli, asini, muli, bardotti): il numero di microchip, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data di partenza dal pascolo;
- per ogni partita movimentata di ovini e caprini: il numero di capi, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data di partenza dal pascolo;
- per ogni partita movimentata di suini: il numero di capi, i riferimenti dei relativi modelli 4 o 7, il codice dell'azienda di origine, la data di arrivo al pascolo e la data di partenza dal pascolo.

Il registro degli animali detenuti al pascolo deve essere sempre disponibile su richiesta dell'Autorità competente (se informatizzato deve esserne sempre possibile la stampa). Al termine dell'alpeggio, nel momento del ritorno degli animali nelle sedi invernali, detto registro deve essere consegnato al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente. Il registro, cartaceo o informatizzato, può essere trasmesso per via telematica.

I trattamenti con medicinali veterinari degli animali alpeggiati sono registrati da parte del veterinario curante o del detentore degli animali, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, sul registro dei trattamenti elettronico di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158 e all'articolo 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 (ex legge n. 167 del 20 novembre 2017).

- 16) Per quanto non previsto, si rinvia al vigente Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954), al regolamento (UE) 2016/429 ed ai relativi regolamenti di esecuzione e delegati, nonché alla normativa specifica in materia di salute, benessere animale, medicinali veterinari e sicurezza alimentare.
- 17) L'APSS, i Comuni interessati e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione delle presenti direttive.
- 18) L'APSS provvede ad individuare le malghe che lavorano latte in alpeggio al fine di programmare i relativi controlli ufficiali sulle attività di produzione e commercializzazione dei prodotti lattiero caseari.
- 19) L'APSS collabora con l'Agenzia provinciale per i pagamenti e il Corpo Forestale provinciale nell'ambito dell'accordo finalizzato a pianificare ed eseguire controlli ufficiali da effettuare sugli animali alpeggiati o movimentati per l'alpeggio e la relativa documentazione di accompagnamento.